AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE RICONOSCIUTE NONCHÉ ALLE ASSOCIAZIONI I CUI SOCI SONO COSTITUITI DA PERSONALE IN QUIESCENZA GIÀ APPARTENENTE ALLE FORZE DELL'ORDINE, ALLE FORZE ARMATE, AI CORPI DEI VIGILI URBANI, DEI VIGILI DEL FUOCO, AL SERVIZIO SANITARIO CHE HANNO PRESTATO ASSISTENZA DURANTE GLI EVENTI CITTADINI ANNO 2026.

1. Finalità

Nell'ambito delle manifestazioni cittadine, siano esse organizzate dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, è fondamentale per l'assistenza all'esodo, per l'instradamento e monitoraggio dell'evento e la lotta all'incendio, la presenza di operatori iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché di personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario. L'Amministrazione Comunale riconosce l'attività svolta dalle suddette associazioni e pertanto con delibera di Giunta Comunale verbale n. 216 del 11/11/2026 ha stanziato € 3.000,00 a favore delle stesse e indicato le linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi.

2. Soggetti ammessi al contributo

Potranno presentare domanda di contributo le associazioni di protezione civile riconosciute, le associazioni deputate all'assistenza sanitaria, nonché le associazioni i cui soci sono costituiti da personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario che hanno collaborato nell'assistenza alle manifestazioni che si sono svolte in città, siano esse state organizzate in forma diretta o da altri enti, con il patrocinio e/o il contributo della Città di Chieri.

Ulteriori requisiti per l'ammissione delle domande di contributo sono:

- aver collaborato, attraverso la copertura di almeno due servizi entro la data di scadenza del presente bando, assicurando durante lo svolgimento degli eventi la presenza di operatori qualificati incaricati del monitoraggio e dell'assistenza all'esodo in situazioni di emergenza, sia in occasioni di iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale, sia da enti e soggetti terzi che abbiano ottenuto, per l'evento, il patrocinio e/o il contributo della Città di Chieri;
- non essere associazioni oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- non avere contenziosi giurisdizionali in corso con il Comune di Chieri;
- non avere debiti nei confronti del Comune di Chieri, salvi i casi di rateizzazioni debitamente approvati e correttamente adempiuti;
- non essere stati percettori di altri e/o ulteriori finanziamenti da parte di Enti Pubblici relativamente all'oggetto del presente bando;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

Art. 3 - Contributi e modalità di assegnazione
Lo stanziamento sarà suddiviso in misura uguale tra le associazioni che, in possesso dei requisiti di cui al punto 2, presenteranno domanda di contributo entro il termine indicato al punto 4.

L'associazione dovrà presentare apposito rendiconto allegando i giustificativi delle spese sostenute per il funzionamento dell'associazione e le spese direttamente imputabili alla partecipazione alle manifestazioni almeno pari all'importo assegnato.

Art. 4- Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate, compilate in ogni sua parte, utilizzando il modello allegato (All. A) che dovrà essere sottoscritto, dal legale rappresentante dell'associazione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Chieri a mezzo PEC protocollo.chieri@pcert.it, o all'Ufficio protocollo dell'ente sito in Via Palazzo di Città n.10 entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **01/12/2026** e devono essere corredate dalla Copia documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore (non è necessaria nel caso in cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante).
I richiedenti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che accettano le modalità di distribuzione delle risorse.

Art. 5 Esclusioni dal procedimento
Oltre all'assenza dei requisiti di ammissione richiamati nell'art. 2 del presente Avviso, sono altresì escluse le istanze che incorrono nelle seguenti condizioni:

1. presentazione oltre i termini previsti dal presente Avviso;
2. mancata sottoscrizione dell'istanza.

Art. 6 Comunicazioni
Le comunicazioni nell'ambito del presente procedimento verranno effettuate esclusivamente all'indirizzo di contatto fornito nell'istanza.

Art. 7 – Istruttoria ed erogazione contributo
L'istruttoria verrà condotta dal Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione, unitamente alla Polizia Municipale, che procederanno a verificare l'ammissibilità delle richieste pervenute, e a darne specifica comunicazione agli esclusi mediante preavviso di rigetto.

Il Comune di Chieri si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'erogazione dei contributi straordinari senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 8 Informazioni sull' Avviso pubblico
Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Chieri e all'Albo Pretorio

Per richiesta informazioni, è possibile contattare il Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione: e-mail cultura@comune.chieri.to.it, tel. 0119428403/501.

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Rita Vanzo – Incaricata elevata qualificazione del Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione

Art. 9 Tutela della privacy

Per la partecipazione al presente avviso, nonchè per la successiva erogazione del contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati dai servizi comunali competenti, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia, le parti danno che:

- Titolare del trattamento: Il Sindaco pro tempore Alessandro Sicchiero
- e-mail protocollo@comune.chieri.to.it - PEC protocollo.chieri@pcert.it.
- Responsabile della protezione dei dati (DPO): EMAIL: dpo@comune.chieri.to.it
  PEC: protocollo.chieri@pcert.it.

I dati personali sono trattati nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune, in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento e per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti locali; non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo.

Art. 10 Obblighi relativi alla pubblicazione

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'Amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

L'INCARICATA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
dr.ssa Rita Vanzo
Documento sottoscritto digitalmente